



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**  
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL  
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 25.09.2012  
in vigore dal 1/1/2012

## *Indice*

Art.	1	Applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale	Pag.	3
Art.	2	Aliquota applicata	Pag.	3
Art.	3	Soggetti Passivi	Pag.	3
Art.	4	Esenzioni	Pag.	3
Art.	5	Disposizioni finali	Pag.	4

**Art. 1**  
**APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI**  
**COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE**

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

**Art. 2**  
**ALiquOTA APPLICATA**

La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene fissata nella misura dello 0,67 per cento a decorrere dall'anno 2007 e a decorrere dal 1/1/2012 per **scaglioni** di reddito come segue:

a)	Fino a euro 15.000,00		0,64
a)	Oltre euro 15.000,01	Fino a euro 28.000,00	0,65
b)	Oltre euro 28.000,01	Fino a euro 55.000,00	0,70
c)	Oltre euro 55.000,01	Fino a euro 75.000,00	0,75
d)	Oltre euro 75.000,0		0,80

**Art. 3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

Sono tenuti alla corresponsione dell'addizionale comunale le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data dal primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

**Art. 4**  
**ESENZIONI**

Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 7.750,00 dal 1/1/2007 e ad €. 10.000,00 annui a decorrere dal 1/1/2012.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

**Art. 5**  
**Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.